

COMUNE DI STIGNANO

Città Metropolitana Reggio Calabria

Regolamento disciplinante misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali ai sensi dell'articolo 15 ter del Decreto Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 14/02/2020

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 30 aprile 2019, n. 34

Testo del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 100 del 30 aprile 2019), coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58 (in questo stesso Supplemento ordinario - alla pag. 1), recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi.». (19A04303) (GU Serie Generale n.151 del 29-06-2019 - Suppl. Ordinario n. 26)

Art. 15ter

Misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali

Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.

Art. 1 (Finalità e ambito di applicazione del regolamento)

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58. Per tributi locali si intendono tutti i tributi (tasse e imposte), compreso il canone di occupazione suolo pubblico, la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune, ad eccezione dell'addizionale comunale all'IRPEF. Il presente regolamento si applica anche al tributo locale affidato dal Comune in gestione, in appalto o in concessione a soggetti terzi (a titolo esemplificativo Concessionario della riscossione). In tale caso, il soggetto terzo incaricato coopererà con l'ufficio tributi per dare attuazione al presente regolamento nell'ambito delle previsioni contrattuali o di ulteriori previsioni che dovessero rendersi necessarie in forza dell'applicazione del presente Regolamento e della normativa sopravvenuta in materia.

Art.2 (Definizione di irregolarità tributaria e dei soggetti destinatari del presente regolamento)

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, vi è irregolarità tributaria allorquando il contribuente (istante o già titolare di attività) abbia un debito superiore ad euro 100,00 (cento/00) conseguente:

- ad omessa o infedele denuncia, oggetto di avviso di accertamento non impugnato o, se oggetto di impugnativa, con il passaggio in giudicato della relativa sentenza che riconosce la legittimità dell'operato del Comune;
- al mancato e/o parziale versamento alla scadenza ordinaria degli importi dovuti (a titolo esemplificativo: mancato pagamento
 - della TARI alle scadenze previste nell'avviso di pagamento non impugnato; diversamente si applicherà quanto stabilito al punto 1;
 - dell'acconto e/o del saldo IMU e/o TASI su immobili oggetto di dichiarazione;
 - del canone occupazione suolo pubblico alla scadenza prevista;
 - dell'imposta di soggiorno alle scadenze previste dal relativo regolamento).

Per attività commerciali e produttive sono da intendersi tutte le attività presenti sul territorio comunale (a titolo esemplificativo: esercizi di vicinato, strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere, attività agrituristiche, stabilimenti balneari, attività di somministrazione di alimenti e bevande, ambulanti a posteggio fisso ed itineranti relativamente al mancato pagamento dei tributi relativi all'immobile dove ha sede legale l'attività, attività artigianali, agenzie di viaggio, parcheggi, acconciatori ed estetisti, apparecchi automatici, autorimesse ed autoriparatori, commercio all'ingrosso, commercio elettronico/per corrispondenza relativamente al mancato pagamento dei tributi relativi all'immobile dove ha sede legale l'attività, commercio su aree pubbliche e private, facchinaggio, medie e grandi strutture di vendita, panifici, pulizia e disinfezione, spacci interni, tintolavanderie, vendita al domicilio del consumatore, vendita merci ingombranti).

Art. 3 (Soggetti che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria non è consentito il rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e

relativi rinnovi e sarà disposta l'inibizione di eventuali segnalazioni certificate di inizio attività. Nel caso in cui, invece, la situazione di morosità nasca successivamente al provvedimento autorizzatorio e/o alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, il SUAP notificherà all'interessato, anche solo a mezzo PEC, la comunicazione di avvio del procedimento di revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine perentorio di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine, nei 15 giorni successivi verrà emesso un provvedimento di sospensione dell'attività della durata massima di 90 giorni. Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione, concessione o segnalazione certificata di inizio attività verrà revocata. Anche tale ultimo termine di 90 giorni è da intendersi perentorio. I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito o fornendo specifica fideiussione bancaria o assicurativa con escussione a prima richiesta pari all'importo dei tributi ancora dovuti a garanzia del pagamento delle somme, anche in caso di rateazione. In caso di accoglimento dell'istanza di dilazione di pagamento delle somme dovute, il procedimento amministrativo di revoca resterà sospeso sino all'integrale estinzione del debito. Il mancato e/o tardivo pagamento, anche di una sola rata, ricollocherà il contribuente in una posizione di irregolarità tributaria con conseguente riavvio del procedimento amministrativo e conseguente revoca delle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività. Quanto appena stabilito troverà applicazione anche per gli esercenti attività commerciali e/o produttive che abbiano già in essere dilazioni di pagamento. Qualora sia stata prestata fidejussione bancaria e/o assicurativa, il SUAP emetterà, nell'ambito del procedimento di revoca, un provvedimento di sospensione dell'attività, in attesa della relativa escussione del fidejussore. In caso di esito positivo il contribuente vedrà regolarizzata la propria posizione tributaria e di conseguenza il procedimento sarà archiviato. Non è consentita la compensazione tra entrate tributarie e crediti di natura non tributaria. L'avvio di tre procedimenti per irregolarità tributarie comporterà, alla quarta irregolarità, l'automatica revoca del titolo abilitante all'attività, senza possibilità che l'operatore economico abbia la possibilità di sanare la propria posizione irregolare tributaria. Nel caso, quest'ultimo intenda riavviare l'attività, oggetto della revoca, dovrà procedere alla presentazione di tutto l'incartamento necessario per una nuova apertura ed a sanare preventivamente la propria posizione debitoria. Nel caso in cui l'intestatario del titolo abilitante all'esercizio dell'attività, non ancora sospeso, si trovi in una posizione di irregolarità tributaria ed intenda trasferire la propria azienda (a titolo esemplificativo: cessione, fitto d'azienda, donazione) dovrà provvedere a sanare interamente la propria posizione debitoria. Qualora intenda usufruire di una dilazione di pagamento, il trasferimento dell'azienda potrà avvenire soltanto in seguito all'estinzione del debito.

Art. 4 (Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)

All'atto del rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi ed alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti

attività commerciali o produttive, l'ufficio preposto al rilascio del titolo e/o all'esame della segnalazione certificata di inizio attività procederà a richiedere all'Ufficio Tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante. Nel caso di attività svolta da una persona fisica, la verifica di regolarità sarà effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa. Nel caso di istanza presentata da persona giuridica, a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante. L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi mediante esibizione delle relative ricevute di pagamento. La documentazione prodotta, è trasmessa all'ufficio tributi, per le verifiche di competenza, da eseguirsi entro trenta giorni lavorativi, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria.

Art. 5 (Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)

Entro 30 giorni dall'approvazione del presente regolamento, viene redatto un elenco, aggiornato con cadenza trimestrale, contenente i soggetti che hanno licenze, autorizzazioni, concessioni o segnalazioni certificate di inizio attività attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria. Tale elenco, verrà trasmesso all'ufficio competente alla gestione dei tributi che provvederà alle verifiche delle posizioni trasmesse, inviando l'elenco dei soggetti morosi al competente ufficio per la sospensione del provvedimento autorizzatorio.

Art. 6 (Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali affidatari soggetti terzi del tributo procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

Art. 7 (Norma di rinvio)

Per quanto non disciplinato si fa riferimento alla normativa di riferimento ed ai regolamenti approvati dall'Ente.